

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 » (1757)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 697

« Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Roma » (1766)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . . 699

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 » (1757)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discus-

sione del disegno di legge: « Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° agosto 1978, n. 437 », del quale sono io stesso relatore.

La legge 1° agosto 1978 non ha esteso alle pensioni dei superstiti dei magistrati e del personale civile degli istituti di pena la speciale normativa di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, che prevede la riliquidazione della pensione privilegiata e i miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare tali discriminazioni e quindi prevede, anche per i superstiti dei magistrati, la concessione di quei benefici che rappresentano un doveroso riconoscimento del Paese nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita.

L'articolo 2 della legge in esame prevede l'applicabilità del beneficio agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1975 in poi. Lo stesso disegno di legge prevede la liquidazione di un equo indennizzo per i magistrati ordinari, modificando la precedente legislazione in materia, che prevede tale liquidazione sul-

2ª COMMISSIONE

59º RESOCONTO STEN. (27 maggio 1982)

la base dell'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato (aggancio dei magistrati al trattamento economico dei funzionari amministrativi).

L'articolo 5, a seguito del parere in tal senso formulato dalla Commissione bilancio e programmazione economica, va, infine, riformulato nel modo seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ritengo doveroso da parte mia invitare la Commissione a votare favorevolmente il disegno di legge all'ordine del giorno, che rappresenta un doveroso riconoscimento nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita nell'interesse del Paese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1º agosto 1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto di-

sposo dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di reversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente ».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1º gennaio 1975.

**È approvato.**

#### Art. 3.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti penitenziari nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 1º agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1º gennaio 1975.

**È approvato.**

#### Art. 4.

La disposizione del quarto comma dell'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha effetto dal 1º gennaio 1979.

**È approvato.**

#### Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, farà carico allo stanziamento del capitolo 1071 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (27 maggio 1982)

Come ho preannunciato, presento un emendamento tendente a sostituire questo articolo con il seguente:

## Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 0854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

\* \* \*

« Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Roma » (1766)

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Roma », del quale sono io stesso relatore.

Attualmente presso il tribunale di Roma vi sono tre sezioni di corte di assise; due risultano impegnate in processi che avranno durata imprevedibile; rimane una sola sezione che è di per sè insufficiente per il numero di processi attualmente pendenti e in istruttoria, processi che saranno senz'altro affidati alla competenza della corte di assise di Roma. Sorge, pertanto, la necessità di istituire presso questo tribunale una nuova sezione di corte di assise che riuscirà, si spera, in maniera efficace, a sopperire alle necessità che la corte di assise avverte in questo momento. A ciò tende il presente disegno di legge composto di un articolo unico e allagata tabella.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Presso il tribunale di Roma è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise con sede di normale convocazione in Roma.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, che modifica, per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo unico:

## TABELLA

## CORTI DI ASSISE

N.	Sede di normale convocazione della corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise	Numero dei giudici popolari	
8	Cassino	Cassino	Uomini	270
			Donne	270
	Frosinone	Frosinone-Velletri	Uomini	270
			Donne	270
	Latina	Latina	Uomini	270
			Donne	270
	Roma	Rieti-Roma-Civitavecchia	Uomini	1500
	Roma		Donne	1500
	Roma			
	Roma			
	Viterbo	Viterbo	Uomini	270
			Donne	270

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,50.*